



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**in persona dell'Avv. Michele Leone**

**SENTENZA n. 6/2025**

nel procedimento FSI-GSN n. 422/2025 nei confronti di Alessandro Monari - id. FSI n. 219077

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 9.3.2025-h. 17:10 l'AN Silvia Gardini, Arbitro principale del Torneo "3° Torneo di Primavera", tenutosi in Bologna con inizio l'8.3.2025 e fine il 9.3.2025, segnalò che *"Il giocatore Monari Alessandro era già stato ripreso verbalmente diverse volte durante il torneo perché disturbava parlando a voce alta. Durante il sesto turno dell'open B ho visto che aveva preso il formulario del suo avversario per controllare le mosse ma stava andando il tempo dell'avversario, quindi mi sono avvicinata e gli ho detto semplicemente che non poteva farlo e che avrebbe potuto prenderlo solo quando fosse stato sul suo tempo. La risposta del giocatore è stata "Eh ma che palle!" al che ho chiesto: "Come hai detto scusa?" e lui ha ripetuto utilizzando le stesse identiche parole. Io allora ho detto : "Come ti permetti di rivolgerti così ad un arbitro che ti sta dicendo che non puoi fare una cosa? Per me la partita finisce qui." E lui solo allora ha detto "Ma no dài scusa". In virtù delle scuse, che comunque non sono sembrate di chi avesse realmente capito di aver sbagliato, ho lasciato continuare la partita, avvisando il giocatore che non essendo quello il modo di porsi nei confronti di un arbitro avrei fatto la segnalazione a suo carico."*

Comunicato all'interessato che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza per la data dell'11.4.2025, lo stesso non ha fatto pervenire memorie e/o documenti nel termine assegnatogli fino ai due giorni antecedenti tale data.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, accertata l'ammissibilità della segnalazione, si rileva che i fatti esposti nella stessa non sono stati contestati dall'interessato e, quindi, vanno ritenuti pienamente provati.

Il tesserato Alessandro Monari ha violato la disposizione dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (di seguito, denominato R.G.D.) che prescrive:

- "1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.*
- 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.*
- 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione."*

Violata risulta anche la norma dell'art. 11.1 del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi, per la quale *"I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi."*

Nel caso di specie, infatti, l'espressione verbale *"Eh ma che palle"* si appalesa di per sé alquanto sconveniente per il suo tenore letterale scurrile ed offensivo della pubblica decenza.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Trattasi, del resto, di una scorrettezza particolarmente grave, sia perché l'espressione è stata reiterata per ben due volte nei confronti addirittura dell'Ufficiale di gara, che pure aveva legittimamente fatta valere l'irregolarità commessa dal giocatore, sia perché profferita nel contesto di una gara in corso con tutti i partecipanti alla manifestazione ancora presenti.

Tale condotta ha così apportato con ogni evidenza disdoro all'immagine pubblica della Federazione in tutte le sue articolazioni, direzione arbitrale in primis ed organizzazione della manifestazione compresa, comportando un sostanziale discredito all'intero ambito del movimento scacchistico.

Le scuse postume offerte dall'agente all'Ufficiale di gara non infirma, comunque, la gravità di una siffatta condotta, in quanto rese soltanto dopo che lo stesso agente aveva appreso di poter incorrere nella sanzione della perdita della partita.

Il responsabile, pertanto, va punito a norma dell'art. 24 R.G.D. con la sanzione prevista dal combinato disposto dell'art. 35, co. 3° e 34, co. 5° del medesimo Regolamento, per cui:

*"Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi."*

Sussistendo il caso della particolare gravità, la misura della sanzione può ritenersi equa in quella pari al minimo edittale confidando nel ravvedimento del giovane giocatore ad astenersi in futuro da condotte analoghe a quelle in oggetto.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il procedimento indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Alessandro Monari - id. FSI 219077 responsabile dei fatti addebitati;
- 2) irroga allo stesso la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per la durata di mesi uno, con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla F.S.I..

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per gli adempimenti di rito.  
Milano, 11 aprile 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone  
*F.to digitalmente*